



Ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 47 capoverso 2 e 58 capoverso 6 della legge del 25 settembre 2015¹
sulle attività informative (LAIIn),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l'utilizzazione dei seguenti sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):

- a. Sistema di analisi integrale (IASA SIC) secondo l'articolo 49 LAIn;
- b. Sistema di analisi integrale dell'estremismo violento (IASA-GEX SIC) secondo l'articolo 50 LAIn;
- c. INDEX SIC secondo l'articolo 51 LAIn;
- d. Sistema d'informazione per la gestione degli affari (GEVER SIC) secondo l'articolo 52 LAIn;
- e. Sistema d'informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) secondo l'articolo 53 LAIn;
- f. Portale «Open Source Intelligence» (Portale OSINT) secondo l'articolo 54 LAIn;
- g. Sistema d'informazione Quattro P (Quattro P) secondo l'articolo 55 LAIn;
- h. Sistema d'informazione per l'esplorazione delle comunicazioni (ISCO) secondo l'articolo 56 LAIn;
- i. Memoria dei dati residui secondo l'articolo 57 LAIn.

¹ RS...

² Disciplina inoltre l'esercizio, il contenuto e l'utilizzazione dei sistemi di memorizzazione di dati provenienti da operazioni di acquisizione all'estero (art. 36 cpv. 5 LAIn) e dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *dati*: informazioni memorizzate nei sistemi d'informazione e di memorizzazione del SIC sotto forma di testo, immagine o suono;
- b. *oggetto*: compilazione di dati relativi a una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento nei sistemi d'informazione del SIC;
- c. *record di dati*: insieme di dati concernenti un determinato oggetto;
- d. *documento originale*: dati disponibili in forma elettronica salvati in modalità di sola lettura;
- e. *metadocumento*: prodotto della registrazione strutturata di documenti originali in IASA SIC e IASA-GEX SIC;
- f. *relazione*: connessione tra oggetti o tra un oggetto e un metadocumento;
- g. *terzi*: persona fisica o giuridica avente una correlazione ravvisabile con un oggetto nel sistema d'informazione IASA-GEX SIC, ma che non presenta una rilevanza propria in relazione al settore di compiti «estremismo violento»;

Sezione 2: Disposizioni generali concernenti il trattamento dei dati e l'archiviazione

Art. 3 Archiviazione dei dati

¹ I collaboratori del SIC che assegnano i dati ai sistemi d'informazione Portale OSINT o Memoria dei dati residui verificano prima dell'archiviazione dei dati se sussistono indizi sufficienti di un nesso con i compiti secondo l'articolo 6 LAIn. Le informazioni che contengono più dati personali sono valutate nel loro insieme. Se vi sono dubbi verificano il contenuto dei dati da archiviare. In caso di responso negativo distruggono i dati o, se provengono da un'autorità d'esecuzione cantonale, li rinviavano a quest'ultima.

² Nel caso dell'archiviazione di dati in INDEX SIC nelle sezioni di cui all'articolo 29 lettere b e c, tale verifica viene effettuata dai collaboratori competenti dell'autorità d'esecuzione cantonale.

³ Con l'ausilio del riconoscimento ottico dei caratteri (tecnica OCR) può rendere possibile l'esecuzione di una ricerca nei documenti originali.

⁴ Distrugge i supporti di dati che sono archiviati in forma digitale o come documenti originali.

Art. 4 Valutazione individuale e registrazione di dati personali

¹ Prima della registrazione con riferimento a persone, i collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati valutano il nesso con i compiti secondo l'articolo 6 LAIn, la rilevanza e l'esattezza dei dati personali da registrare e rispettano i limiti posti al trattamento dei dati dall'articolo 5 capoverso 5 LAIn. In caso di responso negativo distruggono i dati personali o, se provengono da un'autorità d'esecuzione cantonale, li rinviando a quest'ultima.

² Nel caso della registrazione di dati personali in INDEX SIC nelle sezioni di cui all'articolo 29 lettere b e c, tale valutazione è effettuata dai collaboratori competenti dell'autorità d'esecuzione cantonale.

Art. 5 Concessione e revoca dei diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso a un sistema d'informazione o di memorizzazione del SIC sono concessi solo su richiesta e in riferimento a una singola persona. Per il sistema PES i diritti d'accesso possono essere concessi in base alla funzione.

² Dalla richiesta deve risultare il legame con uno scopo d'utilizzazione sancito nella LAIn nonché le generalità e la funzione del richiedente.

³ Il SIC esegue un controllo formale della richiesta e concede i diritti d'accesso.

⁴ Può revocare i diritti d'accesso che non sono stati utilizzati per oltre sei mesi.

⁵ Il SIC è competente per l'esecuzione dei diritti d'accesso dei sistemi d'informazione che gestisce.

Art. 6 Accesso trasversale e valutazione temporanea

¹ Nel quadro dei rispettivi diritti d'accesso, gli utenti dei sistemi d'informazione del SIC possono accedere simultaneamente a tutti i sistemi d'informazione del SIC. A tal fine è a loro disposizione un'apposita funzionalità di ricerca e distribuzione (SIDRED).

² I metadocumenti in IASA SIC e IASA-GEX SIC possono essere correlati con oggetti tramite relazioni trasversali.

³ Per la gestione dell'acquisizione di informazioni o per l'analisi operativa, nel quadro di progetti limitati nel tempo e nei contenuti è possibile valutare separatamente in SILAN copie di dati provenienti dai sistemi d'informazione e di memorizzazione del SIC. Tale valutazione deve essere approvata dal SIC. Al termine della valutazione le copie sono distrutte dai responsabili e i risultati sono riversati in uno dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1.

Art. 7 Dati relativi alle operazioni

¹ Il SIC tratta al di fuori dei sistemi d'informazione del SIC dati relativi a operazioni se lo esige la protezione delle fonti secondo l'articolo 35 LAIn o la protezione

dell'esecuzione di un'operazione secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del ...² sulle attività informative (OAI).

² I dati sono conservati in contenitori o locali particolarmente protetti.

³ L'accesso ai dati è consentito unicamente al collaboratore del SIC, o al suo sostituto, a cui è affidata la conduzione di un'operazione.

⁴ Il SIC registra nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 lettera a e b le informazioni di intelligence provenienti da un'operazione al fine della valutazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1. Al termine dell'operazione tutti i dati personali, ad eccezione dei dati relativi alla fonte, vengono cancellati.

⁵ Il responsabile dell'acquisizione verifica almeno una volta l'anno per ogni operazione se i dati sono trattati secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 e se, tenendo conto della situazione attuale, sono ancora necessari per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn e cancella i dati non più necessari.

⁶ I dati relativi a operazioni sono conservati fino al decesso della persona registrata, ma al massimo per 45 anni.

Art. 8 Cancellazione dei dati

¹ Il SIC cancella i dati nei sistemi d'informazione e di memorizzazione entro tre mesi dalla scadenza della durata di conservazione secondo gli articoli 21, 28, 34, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70.

² Quando è stato cancellato l'ultimo metadocumento referenziato, cancella il corrispondente oggetto in IASA SIC e IASA-GEX SIC.

³ Cancelli il documento originale in IASA-GEX SIC quando è stato cancellato il metadocumento ad esso referenziato.

⁴ Cancelli i documenti originali in IASA SIC al più tardi allo scadere della durata di conservazione (art. 21 cpv. 2).

⁵ Prima della cancellazione trasferisce in un modulo di archiviazione determinati dati destinati all'archiviazione nell'Archivio federale.

⁶ Distrugge i dati che non sono destinati all'archiviazione.

Art. 9 Archiviazione

¹ L'archiviazione nell'Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d'informazione del SIC è retta dall'articolo 68 LAIn.

² Nel quadro dell'archiviazione ordinaria dei dati dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 lettere a o b, d o i, il SIC offre dati provenienti da accertamenti preliminari nonché dati riguardanti la gestione dei mandati alle autorità d'esecuzione cantonali.

² RS...

Sezione 3: Disposizioni generali concernenti la protezione dei dati e la sicurezza dei dati

Art. 10 Diritto d'accesso delle persone interessate

Il diritto d'accesso delle persone interessate è retto dall'articolo 63 LAIn.

Art. 11 Controllo della qualità

¹ Il controllo periodico dei dati personali nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 è retta dagli articoli 20, 27, 33, 38, 44, 49, 54, 59 e 64.

² L'organo di controllo della qualità del SIC controlla a campione almeno una volta l'anno in tutti i sistemi d'informazione del SIC la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza del trattamento dei dati. A tal fine allestisce un piano dei controlli.

³ Verifica i record di dati e cancella tutti i dati secondo l'articolo 5 capoverso 5 LAInad essi correlati relativi a:

- a. organizzazioni e gruppi che sono stati cancellati dalla lista d'osservazione di cui all'articolo 72 LAIn; e
- b. persone, organizzazioni e gruppi sottoposti dal SIC a una procedura di controllo secondo l'articolo 38 OAIIn, la quale si è conclusa senza che l'organizzazione o il gruppo siano stati inclusi nella lista d'osservazione.

⁴ Verifica almeno un volta l'anno nei record di dati concernenti le persone fisiche e giuridiche i dati che sono stati acquisiti e registrati in via eccezionale sulla base dell'articolo 5 capoverso 6 LAIn e che non hanno un nesso né con la lista d'osservazione di cui all'articolo 72 LAIn né con una procedura di controllo di cui all'articolo 38 OAIIn; li cancella se possono essere escluse le attività secondo l'articolo 5 capoverso 6 LAIn o se, a un anno dalla registrazione, non sono confermate.

⁵ Si adopera per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza mediante formazioni interne e controlli regolari. All'occorrenza richiede al direttore del SIC la revoca dei diritti d'accesso di persone che hanno abusato di quest'ultimi.

⁶ Il direttore del SIC o il suo sostituto possono incaricare l'organo di controllo della qualità del SIC di eseguire ulteriori verifiche nei sistemi d'informazione e di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5, 47 e 58 LAIn.

Art. 12 Responsabilità e competenze

Il SIC disciplina la responsabilità e le competenze per i suoi sistemi d'informazione e di memorizzazione nei regolamenti per il trattamento dei dati corrispondenti.

Art. 13 Sicurezza dei dati

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'articolo 20 dell'ordinanza del 14 giugno 1993³ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. l'ordinanza del 9 dicembre 2011⁴ sull'informatica nell'Amministrazione federale;
- c. l'ordinanza del 4 luglio 2007⁵ sulla protezione delle informazioni;
- d. le Istruzioni del Consiglio federale del 1° luglio 2015⁶ sulla sicurezza TIC nell'Amministrazione federale.

² Il SIC disciplina nei regolamenti per il trattamento dei dati corrispondenti le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati.

Art. 14 SiLAN

¹ SiLAN è l'ambiente TIC gestito dal SIC con una rete informatica particolarmente protetta.

² In SiLAN possono essere trattati dati di tutti i livelli di classificazione.

³ SiLAN è esclusivamente a disposizione dei collaboratori del SIC, delle autorità d'esecuzione cantonali, dell'autorità di vigilanza indipendente di cui all'articolo 76 LAln, del Servizio informazioni militare nonché del fornitore di prestazioni TIC del SIC che dispongono delle corrispondenti autorizzazioni secondo l'articolo 5. Il diritto di utilizzazione si applica anche ai mandatari che hanno ricevuto da detti organi la corrispondente autorizzazione.

Art. 15 Trasmissione dei dati al di fuori di SiLAN

¹ Alla trasmissione dei dati del SIC al di fuori di SiLAN si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 4 luglio 2007⁷ sulla protezione delle informazioni.

² La Confederazione finanzia l'integrazione dei Cantoni nell'ambiente SiLAN.

Sezione 4: Disposizioni particolari relative a IASA SIC

Art. 16 Struttura

IASA SIC si compone di:

- a. una sezione per l'archiviazione e la consultazione dei dati;
- b. un sistema di analisi e di aggiornamento della situazione per la registrazione nonché per il trattamento, la valutazione e l'analisi trasversali dei dati.

³ RS 235.11

⁴ RS 172.010.58

⁵ RS 510.411

⁶ Le Istruzioni sono consultabili sul sito Internet dell'Organo direzione informatica della Confederazione: www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza > le istruzioni sulla sicurezza dell'informatica nell'Amministrazione federale

⁷ RS 510.411

Art. 17 Dati

¹ IASA SIC contiene dati concernenti persone fisiche e giuridiche, cose ed eventi che riguardano i compiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 LAIn, eccettuati i dati relativi all'estremismo violento.

² Gli oggetti e i metadocumenti, nonché le reciproche relazioni, possono essere visualizzati graficamente e le visualizzazioni possono essere memorizzate.

³ IASA SIC può contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

⁴ Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 1.

⁵ Il DDPS definisce i campi di dati.

Art. 18 Registrazione dei dati

¹ I collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati valutano la rilevanza e l'esattezza dei dati personali da registrare.

² Contrassegnano i metadocumenti:

- a. le cui informazioni sono valutate come disinformazione o informazione falsa e sono necessari per la valutazione della situazione o di una fonte;
- b. che sono stati rilevati in virtù dell'articolo 5 capoverso 6 LAIn; o
- c. che sono stati rilevati sulla base della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 LAIn o di una procedura di controllo secondo l'articolo 38 OAIN.

Art. 19 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 49 capoverso 3 LAIn.

² I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 2.

Art. 20 Verifica periodica dei dati personali

¹ I collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati verificano periodicamente i record di dati concernenti persone fisiche e giuridiche.

² Al riguardo, svolgono i compiti seguenti:

- a. tenendo conto della situazione attuale, valutano se il record di dati è ancora necessario per l'adempimento dei compiti del SIC secondo l'articolo 6 LAIn;
- b. cancellano i dati non più necessari;
- c. rettificano, contrassegnano o cancellano i dati inesatti;
- d. registrano l'esecuzione e l'esito della verifica se hanno eseguito una rettifica, una contrassegnazione o una cancellazione.

³ La verifica periodica è eseguita al più tardi quando sono scaduti i seguenti termini dalla registrazione dell'oggetto in un sistema d'informazione del SIC o dall'ultima verifica periodica:

- a. terrorismo internazionale: 10 anni;
- b. spionaggio e proliferazione delle armi di distruzione di massa: 15 anni;
- c. altre informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza: 20 anni.

⁴ Se un record di dati contiene metadocumenti provenienti da diversi ambiti si applica il termine più breve.

Art. 21 Durata di conservazione

¹ Ai metadocumenti in IASA SIC si applica la durata di conservazione seguente:

- a. metadocumenti con dati provenienti dall'ambito del terrorismo internazionale: al massimo 30 anni;
- b. metadocumenti con dati provenienti dagli ambiti dello spionaggio e della proliferazione delle armi di distruzione di massa: al massimo 45 anni;
- c. metadocumenti con altre informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza: al massimo 45 anni.

² La durata di conservazione massima per i documenti originali è di 45 anni.

Sezione 5: Disposizioni particolari relative a IASA-GEX SIC

Art. 22 Struttura

IASA-GEX SIC si compone di:

- a. una sezione per l'archiviazione e la consultazione dei dati;
- b. un sistema di analisi e di aggiornamento della situazione per la registrazione nonché per il trattamento, la valutazione e l'analisi trasversali dei dati.

Art. 23 Dati

¹ IASA-GEX SIC contiene dati:

- a. concernenti persone fisiche e giuridiche, cose ed eventi con un nesso diretto o indiretto con i gruppi designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera c LAIn;
- b. concernenti persone fisiche o giuridiche che negano la democrazia, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, incoraggiano o approvano atti violenti.

² Gli oggetti e i metadocumenti, nonché le reciproche relazioni, possono essere visualizzati graficamente e le visualizzazioni possono essere memorizzate.

³ IASA-GEX SIC può contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

⁴ Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 1.

⁵ Il DDPS definisce i campi di dati.

Art. 24 Registrazione dei dati

¹ Prima della registrazione di una nuova informazione, i collaboratori del SIC competenti per la registrazione sottopongono questa informazione a una valutazione che confermi o smentisca la rilevanza della persona fisica o giuridica in questione per l'adempimento dei compiti informativi secondo la LAIn.

² Contrassegnano i metadocumenti fondati su dati che:

- a. sulla base della provenienza, della modalità di trasmissione, del contenuto e delle conoscenze già disponibili sono valutati come non attendibili;
- b. sono valutati come disinformazione o informazione falsa e sono necessari per la valutazione della situazione o di una fonte;
- c. sono stati rilevati sulla base dell'articolo 5 capoverso 6 LAIn;
- d. sono stati rilevati sulla base della lista d'osservazione di cui all'articolo 72 LAIn o di una procedura di controllo secondo l'articolo 38 OAIIn.

³ Contrassegnano oggetti concernenti terzi o persone fisiche e giuridiche che non appartengono a un gruppo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera c LAIn.

⁴ I documenti originali possono essere archiviati solo se sono correlati con un metadocumento e un oggetto mediante relazioni.

⁵ I collaboratori del SIC competenti per la registrazione registrano i dati provvisoriamente e li contrassegnano opportunamente.

⁶ I dati concernenti persone fisiche e giuridiche contenuti nei documenti originali possono essere utilizzati per l'allestimento di un prodotto informativo solo se per la persona interessata esiste un'oggetto.

Art. 25 Controllo della registrazione

¹ L'organo di controllo della qualità del SIC verifica se i dati sono stati registrati legalmente. Valuta in particolare la rilevanza, il rispetto dei limiti posti al trattamento dei dati secondo l'articolo 5 capoversi 5 e 6 LAIn nonché la correttezza della valutazione dei dati.

² Conferma la registrazione definitiva contrassegnando opportunamente i dati.

³ Distrugge i dati che non ha confermato e informa sui motivi il servizio che ha registrato i dati.

Art. 26 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 50 capoverso 3 LAIn.

² I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 2.

Art. 27 Verifica periodica dei dati personali

¹ L'organo di controllo della qualità del SIC verifica i record di dati concernenti le persone fisiche e giuridiche al più tardi cinque anni dopo la registrazione in un sistema d'informazione del SIC. Successivamente esegue almeno ogni tre anni una verifica periodica dei record di dati.

² Al riguardo, svolge i compiti seguenti:

- a. valuta, tenendo conto della situazione attuale, se il record di dati è ancora necessario per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn;
- b. cancella i dati non più necessari;
- c. rettifica, contrassegna o cancella i dati inesatti;
- d. registra l'esecuzione e il risultato della verifica se il record di dati non viene cancellato.

³ I dati contrassegnati come non attendibili da oltre cinque anni dalla registrazione possono continuare a essere utilizzati fino alla successiva verifica periodica soltanto se:

- a. sono necessari per l'adempimento dei compiti legali; e
- b. il direttore del SIC o il suo sostituto ne ha autorizzato l'ulteriore utilizzazione.

⁴ L'organo di controllo della qualità cancella, in occasione della prima verifica periodica, gli oggetti contrassegnati come dati concernenti terzi.

Art. 28 Durata di conservazione

¹ Fatto salvo il capoverso 2, i metadocumenti in IASA-GEX SIC possono essere conservati per al massimo 15 anni.

² Ai metadocumenti in IASA-GEX SIC elencati qui di seguito si applica la durata di conservazione seguente:

- a. metadocumenti con dati concernenti divieti d'entrata: fino a 10 anni dalla scadenza del divieto d'entrata, complessivamente al massimo 35 anni;
- b. metadocumenti con dati provenienti da fonti accessibili al pubblico: al massimo 45 anni.

Sezione 6: Disposizioni particolari relative a INDEX SIC

Art. 29 Struttura

INDEX SIC si compone di:

- a. una sezione per determinare se in IASA SIC o IASA-GEX SIC il SIC tratta dati riguardanti una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento (IASA INDEX);
- b. una sezione per l'archiviazione, la registrazione, il trattamento, la consultazione e la valutazione di dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d'esecuzione cantonali (KND INDEX); e
- c. una sezione per la gestione dei mandati nonché per l'allestimento, la trasmissione e l'archiviazione dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali nonché per l'archiviazione dei prodotti ottenuti dal SIC.

Art. 30 Dati

¹ Il contenuto di INDEX SIC è retto dall'articolo 51 capoverso 3 LAIn.

² Se è necessario per motivi di protezione delle fonti secondo l'articolo 35 LAIn, a titolo eccezionale il SIC non riversa in IASA INDEX i dati di persone fisiche o giuridiche trattati in IASA SIC o IASA-GEX SIC.

³ INDEX SIC può contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

⁴ Il SIC non registra nella sezione di cui all'articolo 29 lettera a dati concernenti terzi trattati in IASA-GEX SIC.

⁵ Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 3.

⁶ Il DDPS definisce i campi di dati.

Art. 31 Trattamento dei dati da parte delle autorità d'esecuzione cantonali

¹ Le autorità d'esecuzione cantonali trattano i dati necessari per l'esecuzione della LAIn unicamente nelle sezioni dell'INDEX SIC adibite a tale scopo. Al riguardo, spettano i limiti posti al trattamento dei dati di cui all'articolo 5 capoverso 5 LAIn.

² Se nel quadro di accertamenti preliminari vengono registrati oggetti, è possibile concedere ad altre autorità d'esecuzione cantonali l'accesso a quest'ultimi al fine di accertare se sono trattati dati concernenti una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento.

Variante dell'articolo 31 capoverso 2

² Se nel quadro di accertamenti preliminari vengono registrati oggetti, l'accesso a quest'ultimi è concesso ad altre autorità d'esecuzione cantonali al fine di accertare se sono trattati dati concernenti una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento.

Art. 32 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 51 capoverso 4 LAIn.

² I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 4.

Art. 33 Verifica periodica dei dati personali

¹ Una volta l'anno l'organo di controllo della qualità del SIC verifica, tramite controlli a campione basati su un piano dei controlli, se:

- a. i dati contenuti nella sezione IASA INDEX di cui all'articolo 29 lettera a sono conformi alle disposizioni per la registrazione dei dati provenienti dai sistemi IASA SIC e IASA-GEX SIC; e
- b. il trattamento dei dati da parte delle autorità d'esecuzione cantonali di cui all'articolo 29 lettere b e c avviene nell'ambito dell'esecuzione della LAIn e sono rispettati i limiti posti al trattamento dei dati secondo l'articolo 5 capoverso 5 LAIn nonché i termini di conservazione.

² Comunica l'esito della verifica in un rapporto all'attenzione del direttore del SIC o del suo sostituto.

Art. 34 Durata di conservazione

¹ Le cancellazioni effettuate in IASA SIC e IASA-GEX SIC comportano automaticamente l'eliminazione dei corrispondenti dati di cui all'articolo 29 lettera a.

² I dati nelle sezioni di cui all'articolo 29 lettere b e c possono essere conservati per un massimo di cinque anni.

³ Su richiesta delle autorità d'esecuzione cantonali o allo scadere della durata di conservazione, l'organo di controllo della qualità del SIC è tenuto a cancellare i dati. Registrazioni errate possono essere distrutte entro 10 giorni dalle stesse autorità d'esecuzione cantonali.

Sezione 7: Disposizioni particolari relative a GEVER SIC**Art. 35** Struttura

GEVER SIC si compone di:

- a. una sezione per l'archiviazione e il trattamento dei dati che servono a trattare e controllare gli affari nonché a garantire processi di lavoro efficienti;
- b. una sezione che permettere di consultare e trattare i mandati pendenti e conclusi; e
- c. un motore di ricerca che permette di eseguire ricerche a tutto testo all'interno di GEVER SIC.

Art. 36 Dati

¹ Il contenuto di GEVER SIC è retto dall'articolo 52 capoverso 2 LAIn.

² In deroga all'articolo 12 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza GEVER del 30 novembre 2012⁸, in GEVER SIC possono essere archiviati dati del livello di classificazione CONFIDENZIALE e SEGRETO non criptati.

³ Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 5.

Art. 37 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 52 capoverso 2 LAIn.

² I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 6.

Art. 38 Verifica periodica dei dati personali

¹ Dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza l'organo di controllo della qualità del SIC verifica, almeno ogni 10 anni, le cartelle e le sottocartelle del compendio e, tenendo conto della situazione attuale, valuta se sono ancora necessarie per il trattamento e il controllo degli affari nonché per garantire processi di lavoro efficienti in seno al SIC.

² Cancella le cartelle e le sottocartelle non più necessarie.

³ Comunica l'esito della verifica in un rapporto all'attenzione del direttore del SIC o del suo sostituto.

Art. 39 Blocco dell'utilizzazione

¹ I rapporti d'attività e sulla situazione nonché le comunicazioni di dati a terzi non possono essere allestiti sulla base di dati provenienti da GEVER SIC.

² L'organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione se tale blocco dell'utilizzazione è rispettato.

Art. 40 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in GEVER SIC è di 45 anni al massimo.

Sezione 8: Disposizioni particolari relative a PES**Art. 41** Struttura

PES è composto da un archivio dati organizzato per eventi e tematiche volto al trattamento, alla consultazione e alla valutazione dei dati seguenti:

- a. dati provenienti da reti informative integrate relative a eventi;

⁸ RS 172.010.441

- b. rapporti periodici sulla situazione, aggiornamenti della situazione e documentazioni;
- c. dati provenienti dal registro dei servizi di picchetto del SIC.

Art. 42 Dati

¹ Il contenuto di PES è retto dall'articolo 53 capoverso 2 LAIn.

² Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 7.

Art. 43 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 53 capoversi 3 e 4 LAIn.

² Le autorità e gli uffici di cui all'allegato 3 OAIIn hanno accesso a PES per gli scopi indicati in detto allegato e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

³ Il SIC può concedere a servizi privati nonché ad autorità di sicurezza e di polizia estere, in caso di eventi che comportano un aggravamento del pericolo per la sicurezza, un accesso a PES limitato nel tempo e nei contenuti, se tali autorità e servizi:

- a. sono direttamente o indirettamente interessati da un evento;
- b. possono contribuire, con le proprie informazioni o conoscenze, a una migliore presentazione e valutazione della situazione; o
- c. partecipano alla gestione o all'attuazione di misure in materia di politica di sicurezza.

⁴ Il SIC può esigere dalle autorità e dagli uffici secondo il capoverso 2 informazioni sull'utilizzazione dei dati.

⁴ I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 8.

Art. 44 Verifica periodica

¹ I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione dei dati in PES verificano almeno ogni tre anni, tenendo conto della situazione attuale, se le raccolte di dati in PES sono ancora necessarie per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn.

² Cancellano tutti i dati registrati da più di tre anni.

³ Comunicano l'esito della verifica in un rapporto all'attenzione dell'organo di controllo della qualità del SIC.

⁴ L'organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2.

Art. 45 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in PES è di tre anni al massimo.

Sezione 9: Disposizioni particolari relative al Portale OSINT

Art. 46 Struttura

Il Portale OSINT è costituito da un archivio dati organizzato per fonte e tematica ai fini della consultazione e della valutazione di dati provenienti da fonti accessibili al pubblico.

Art. 47 Dati

¹ Il contenuto del Portale OSINT è retto dall'articolo 54 capoverso 2 LAIn.

² Il SIC riversa i dati del Portale OSINT in IASA SIC, IASA-GEX SIC o GEVER SIC prima del loro utilizzo o della trasmissione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1.

³ Il SIC può archiviare in modo automatico i dati nel Portale OSINT se tramite procedure e direttive garantisce il nesso con i compiti di cui all'articolo 6 LAIn.

⁴ Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 9.

Art. 48 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 54 capoversi 3 e 4 LAIn.

² I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 10.

Art. 49 Verifica periodica

¹ I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione dei dati nel Portale OSINT verificano almeno ogni cinque anni, tenendo conto della situazione attuale, se le raccolte di dati del Portale OSINT sono ancora necessarie per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn.

² Cancellano tutti i dati archiviati da più di 15 anni.

³ Comunicano l'esito della verifica in un rapporto all'attenzione dell'organo di controllo della qualità del SIC.

⁴ L'organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2.

Art. 50 Durata di conservazione

¹ La durata di conservazione dei dati nel Portale OSINT è di 20 anni al massimo.

² La durata di conservazione delle analisi dei media interne ed esterne è di un anno.

Sezione 10: Disposizioni particolari relative a Quattro P

Art. 51 Struttura

Quattro P si compone di un archivio dati per la registrazione, la consultazione e la valutazione dei dati trasmessi al SIC dagli organi di controllo alla frontiera.

Art. 52 Dati

¹ Il contenuto di Quattro P è retto dall'articolo 55 capoverso 2 LAIn.

² Il SIC riversa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1, i dati di Quattro P in IASA SIC, IASA-GEX SIC o GEVER SIC prima del loro utilizzo o della loro comunicazione.

³ Il SIC può archiviare in modo automatico i dati in Quattro P se tramite procedure e direttive garantisce il nesso con i compiti di cui all'articolo 6 LAIn.

⁴ Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 11.

Art. 53 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 55 capoverso 3 LAIn.

² I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione dei dati in Quattro P possono inoltre modificare o cancellare dati, purché sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali.

³ I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 12.

Art. 54 Verifica periodica

¹ I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione dei dati in Quattro P verificano almeno ogni cinque anni se i dati personali trasmessi al SIC dagli organi di controllo alla frontiera corrispondono all'elenco stabilito dal Consiglio federale di cui all'articolo 55 capoverso 4 LAIn e se sono ancora necessari per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn.

² Cancellano i dati non più necessari.

³ L'organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2.

Art. 55 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in Quattro P è di cinque anni al massimo.

Sezione 11: Disposizioni particolari relative a ISCO

Art. 56 Struttura

ISCO è costituito da un archivio dati che consente di dirigere l'esplorazione radio e l'esplorazione di segnali via cavo, di procedere a verifiche e di redigere rapporti.

Art. 57 Dati

¹ Il contenuto di ISCO è retto dall'articolo 56 capoverso 2 LAIn.

² In ISCO è possibile creare un riferimento ai dati archiviati presso il SIC risultanti dall'esplorazione radio e dall'esplorazione di segnali via cavo allo scopo di dirigere i mezzi d'esplorazione, di procedere a verifiche e di redigere rapporti.

³ Il SIC può archiviare in modo automatico i dati in ISCO se tramite procedure e direttive garantisce il nesso con i compiti di cui all'articolo 6 LAIn.

⁴ Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 13.

Art. 58 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 56 capoverso 3 LAIn.

² I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 14.

Art. 59 Verifica periodica

¹ I collaboratori del SIC competenti per l'archiviazione dei dati in ISCO verificano almeno ogni cinque anni, tenendo conto della situazione attuale, se le raccolte di dati di ISCO sono ancora necessarie per dirigere i mezzi d'esplorazione, procedere a verifiche e redigere rapporti.

² Cancellano i dati non più necessari concernenti mandati di esplorazione conclusi.

³ Comunicano l'esito della verifica in un rapporto all'attenzione dell'organo di controllo della qualità del SIC.

Art. 60 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati in ISCO è di cinque anni al massimo dalla conclusione del relativo mandato di esplorazione.

Sezione 12: Disposizioni particolari relative alla Memoria dei dati residui

Art. 61 Struttura

¹ La Memoria dei dati residui serve ad archiviare e a consultare i dati che non possono essere assegnati direttamente a un altro sistema d'informazione o di memorizzazione. L'archiviazione dei dati avviene secondo l'articolo 3 capoverso 1.

² Il SIC riversa i dati della Memoria dei dati residui che necessita per adempiere i propri compiti in un sistema d'informazione di cui all'articolo 1 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 e distrugge tali dati nella Memoria dei dati residui. I dati personali contenuti nei dati riversati possono essere utilizzati per l'allestimento di un prodotto informativo solo se sono stati registrati in un sistema d'informazione di cui all'articolo 1 secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1.

Art. 62 Dati

¹ Il contenuto della Memoria dei dati residui è retto dall'articolo 57 capoverso 1 LAIn.

² Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 15.

Art. 63 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 57 capoverso 3 LAIn.

² I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 16.

Art. 64 Verifica periodica

¹ L'organo di controllo della qualità del SIC verifica almeno ogni 10 anni, tenendo conto della situazione attuale, se le raccolte di dati della Memoria dei dati residui sono ancora necessarie per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 6 LAIn.

² Cancella tutti i dati archiviati da più di 10 anni.

³ Garantisce che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 61 capoverso 2 e comunica l'esito della verifica in un rapporto all'attenzione del direttore del SIC o del suo sostituto.

⁴ L'organo di controllo della qualità del SIC esegue inoltre un controllo a campione secondo l'articolo 11 capoverso 2.

Art. 65 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati nella Memoria dei dati residui è retta dall'articolo 57 capoverso 4 LAIn ed è di 10 anni al massimo.

Sezione 13: Dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all'estero

Art. 66 Struttura

¹ I sistemi di memorizzazione servono all'archiviazione, alla consultazione e alla valutazione dei dati con riferimento a casi specifici raccolti dal SIC nel quadro di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 26 LAIn e da acquisizioni all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 5 LAIn.

² Sono gestiti separatamente dai sistemi d'informazione del SIC.

Art. 67 Dati

¹ I sistemi di memorizzazione contengono dati concernenti persone fisiche e giuridiche, oggetti ed eventi.

² Possono contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

³ Il catalogo dei dati personali figura nell'allegato 17.

Art. 68 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso sono retti dall'articolo 58 capoverso 5 LAIn.

² Per ogni singola operazione secondo l'articolo 12 OAIIn devono essere disposti diritti d'accesso separati, i quali si applicano a tutti i dati provenienti da misure d'acquisizione eseguite in relazione con l'operazione.

³ I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 18 e sono approvati dal SIC per ogni misura d'acquisizione.

Art. 69 Blocco dell'utilizzazione

¹ Il SIC può utilizzare o trasmettere dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all'estero unicamente se le ha previamente riversate in IASA SIC nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1.

² I dati di persone non implicate che non hanno alcun nesso con minacce secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettere a–d LAIn e i dati di persone che hanno un'evidente facoltà di non deporre secondo gli articoli 171–173 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007⁹ (CPP), non possono essere utilizzati, comunicati o registrati in un altro sistema d'informazione e devono essere distrutti al più tardi entro 30 giorni dalla conclusione della misura.

³ L'organo di controllo della qualità del SIC verifica a campione se il blocco dell'utilizzazione è rispettato.

Art. 70 Durata di conservazione

¹ Il SIC cancella i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione che non sono necessari per un procedimento legale o un'operazione in corso:

- a. al più tardi sei mesi dopo la comunicazione della misura alla persona interessata secondo l'articolo 33 capoverso 1 LAIn; o
- b. immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione concernente la rinuncia alla comunicazione secondo l'articolo 33 capoverso 3 LAIn; o

- c. immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione concernente un ricorso contro l'ordine di eseguire una misura.

² Se la comunicazione è differita, la cancellazione avviene al più tardi sei mesi dopo la comunicazione.

³ Se la misura soggetta ad autorizzazione concerne una persona di una categoria professionale di cui agli articoli 174–173 CPP, prima della distruzione dei dati occorre presentare al Tribunale amministrativo federale una domanda in cui figurano:

- a. la descrizione della misura d'acquisizione;
- b. informazioni relative alla persona interessata;
- c. informazioni concernenti i dati archiviati separatamente e destinati alla distruzione.

⁴ Il Tribunale amministrativo federale può consultare i dati in loco.

⁵ La durata di conservazione per i dati provenienti da acquisizioni all'estero secondo l'articolo 36 capoverso 5 LAIn è di tre anni al massimo.

Sezione 14: Disposizioni finali

Art. 71 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'8 ottobre 2014¹⁰ sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione è abrogata.

Art. 72 Disposizioni transitorie concernenti la durata di conservazione

Le durate di conservazione dei dati nei sistemi di cui all'articolo 1 decorrono dal momento della loro registrazione originaria nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 dell'ordinanza dell'8 ottobre 2014¹¹ sui sistemi d'informazione del servizio delle attività informative della Confederazione.

Art. 73 Disposizioni transitorie concernenti KND INDEX

Il termine fissato per la realizzazione tecnica di KND INDEX secondo l'articolo 29 lettere b e c e per la migrazione dei dati dagli attuali sistemi d'informazione cantonali è di due anni.

Art. 74 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

¹⁰ [RU 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359]

¹¹ RS 121.2

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1
(Art. 17 cpv. 4 e 23 cpv. 4)

Catalogo dei dati personali in IASA SIC e IASA-GEX SIC

1. Cognome della persona fisica o denominazione della persona giuridica
2. Nome
3. Pseudonimi
4. Data di nascita/Luogo di nascita
5. Nazionalità
6. Sesso
7. Stato civile
8. Luogo d'origine
9. Connotati (segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli)
10. Foto
11. Etnia
12. Religione
13. Orientamento politico/ideologico
14. Professione/formazione/attività/situazione finanziaria
15. Indirizzo
16. Documenti d'identità e numeri dei documenti d'identità
17. Identità delle persone di riferimento/dei familiari, dei partner commerciali e di altri contatti nonché informazioni concernenti il tipo di relazione
18. Mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti e numeri di targa
19. Mezzi di comunicazione e dati relativi ai collegamenti di telecomunicazione
20. Informazioni geografiche (SIG, coordinate geografiche)
21. Evento (descrizione)
22. Oggetto (descrizione, numeri)
23. File multimediali (registrazioni video e audio)
24. Dati medici
25. Relazioni tra oggetti, persone ed eventi

Allegato 2
(Art. 19 cpv. 2 e 26 cpv. 2)

Diritti d'accesso individuali a IASA SIC e IASA-GEX SIC

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A
Archivista SIC	E
Manager di dati SIC	S
Datapista SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	Z
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A
Altri collaboratori del SIC che ne- cessitano dei dati per adempiere i compiti legali	L
Collaboratore dell'autorità di vigi- lanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

Legenda

A = diritti d'amministratore

E = leggere, mutare, registrare

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare

Z = leggere, mutare, registrare, cancellare, statistica, audit

Allegato 3
(Art. 30 cpv. 5)

Catalogo dei dati personali in INDEX SIC

1. Cognome della persona o denominazione dell'istituzione
2. Nome
3. Pseudonimi
4. Data di nascita/ Luogo di nascita
5. Cittadinanza
6. Sesso
7. Stato civile
8. Luogo d'origine
9. Connotati (segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli)
10. Foto
11. Etnia
12. Religione
13. Orientamento politico/ideologico
14. Professione/formazione/attività/situazione finanziaria
15. Indirizzo
16. Documenti d'identità e numeri dei documenti d'identità
17. Identità delle persone di riferimento/dei familiari, dei partner commerciali e di altri contatti nonché informazioni concernenti il tipo di relazione
18. Mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti e numeri di targa
19. Mezzi di comunicazione e dati relativi ai collegamenti di telecomunicazione
20. Informazioni geografiche (SIG, coordinate geografiche)
21. Evento (descrizione)
22. Oggetto (descrizione, numeri)
23. File multimediali (registrazioni video e audio)
24. Dati medici
25. Relazioni tra oggetti, persone ed eventi

Allegato 4
(Art. 32 cpv. 2)

Diritti d'accesso individuali a INDEX SIC

a) Diritti d'accesso individuali a IASA INDEX

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A
Collaboratore Protezione delle informazioni e delle opere, Cancelleria federale, Ufficio federale di polizia	L (solo oggetti)
Collaboratore Autorità d'esecuzione cantonali	L
Collaboratore Controllo della qualità SIC	L
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Collaboratori del SIC che necessitano dei dati per adempiere i compiti legali	L
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A
Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

Legenda

A = diritti d'amministratore

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

Diritti d'accesso individuali a KND INDEX e alla gestione dei mandati/archiviazione dei servizi informazioni cantonali (KND)

Funzione	Accertamenti preliminari	Gestione dei mandati/archiviazione
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A	A
Datapista KND proprio	X	X
Collaboratore KND	L	-
Collaboratore Sicurezza SIC	S	S
Collaboratore Controllo della qualità SIC	X	X
Manager di sistemi SIC	A	A

(a livello tecnico)

Altri collaboratori del SIC che necessitano dei dati per adempiere i compiti legali

-

L

Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn

L

L

Legenda

A = diritti d'amministratore

L = leggere (oggetti)

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare

Allegato 5
(Art. 36 cpv. 3)

Catalogo dei dati personali in GEVER SIC

Dati personali di tutti i tipi che sono utilizzati in relazione con il trattamento e il controllo degli affari nonché per garantire processi di lavoro efficienti del SIC, in particolare:

1. Cognome della persona fisica o denominazione della persona giuridica
2. Nome
3. Pseudonimi
4. Data di nascita/luogo di nascita
5. Cittadinanza
6. Sesso
7. Stato civile
8. Luogo d'origine
9. Connotati (segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli)
10. Foto
11. Etnia
12. Religione
13. Orientamento politico/ideologico
14. Professione/formazione/attività/situazione finanziaria
15. Indirizzo
16. Documenti d'identità e numeri dei documenti d'identità
17. Identità delle persone di riferimento/dei familiari, dei partner commerciali e di altri contatti nonché informazioni concernenti il tipo di relazione
18. Mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti e numeri di targa
19. Mezzi di comunicazione e dati relativi ai collegamenti di telecomunicazione
20. Informazioni geografiche (SIG, coordinate geografiche)
21. Evento (descrizione)
22. Oggetto (descrizione, numeri)
23. File multimediali (registrazioni video e audio)
24. Dati medici
25. Relazioni tra oggetti, persone ed eventi

Allegato 6
(Art. 37 cpv. 2)

Diritti d'accesso individuali a GEVER SIC

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione GEVER	A
Archivista SIC	X
Collaboratore SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	X
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC	A
Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAln	L

Legenda

A = diritti d'amministratore

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare

Allegato 7
(Art. 42 cpv. 2)

Catalogo dei dati personali in PES

Dati concernenti l'identità (cognome, nome, data di nascita, nazionalità, sesso) di persone fisiche e giuridiche coinvolte in un evento o in misure previste o attuate per gestire un evento.

Allegato 8
(Art. 43 cpv. 5)

Diritti d'accesso a PES

Funzione	Riferito a un evento	Periodico	Registro di picchetto
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A	A	A
Archivista SIC	X	X	X
Autorità secondo l'allegato 3 OAI ¹²	E	E	--
Datapista Centro federale di situazione	X	X	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	S	S	S
Collaboratore Sicurezza SIC	S	S	S
Servizi privati e autorità di sicurezza e di polizia estere	E	--	--
Manager di sistema PES	A	A	A
Altri collaboratori del SIC	E	E	E
Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L	L	L

Legenda

A = diritti d'amministratore

E = leggere, mutare, registrare

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare

¹² RS...

Allegato 9
(Art. 47 cpv. 4)

Catalogo dei dati personali nel Portale OSINT

Tutti i dati personali raccolti in occasione dell'utilizzazione di fonti accessibili al pubblico, in particolare:

1. Cognome della persona fisica o denominazione della persona giuridica
2. Nome
3. Pseudonimi
4. Data di nascita/luogo di nascita
5. Cittadinanza
6. Sesso
7. Stato civile
8. Luogo d'origine
9. Connotati (segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli)
10. Foto
11. Etnia
12. Religione
13. Orientamento politico/ideologico
14. Professione/formazione/attività/situazione finanziaria
15. Indirizzo
16. Documenti d'identità e numeri dei documenti d'identità
17. Identità delle persone di riferimento/dei familiari, dei partner commerciali e di altri contatti nonché informazioni concernenti il tipo di relazione
18. Mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti e numeri di targa
19. Mezzi di comunicazione e dati relativi ai collegamenti di telecomunicazione
20. Informazioni geografiche (SIG, coordinate geografiche)
21. Evento (descrizione)
22. Oggetto (descrizione, numeri)
23. File multimediali (registrazioni video e audio)
24. Dati medici
25. Relazioni tra oggetti, persone ed eventi

Allegato 10
(Art. 48 cpv. 2)

Diritti d'accesso individuali al Portale OSINT

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC	A
Archivista SIC	X
Collaboratore SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	S
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC	A
Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L
Autorità d'esecuzione cantonali	L

Legenda

A = diritti d'amministratore

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare

Allegato 11
(Art. 52 cpv. 4)

Catalogo dei dati personali in Quattro P

1. Cognome, nome, data di nascita, nazionalità
2. Numero del documento d'identità, numero del visto, data di validità
3. Foto sul documento d'identità
4. Luogo, data e descrizione del controllo alla frontiera
5. Sesso
6. Dati chip del documento d'identità
7. Dati dal visto

Allegato 12
(Art. 53 cpv. 3)

Diritti d'accesso individuali a Quattro P

Funzione	Diritti d'accesso
Analista SIC	L
Manager d'applicazione SIC	A
Archivista SIC	X
Collaboratore Servizio degli stranieri SIC	L
Collaboratore Acquisizione in Svizzera e all'estero SIC	L
Collaboratore Centro federale di situazione	L
Collaboratore Servizio specialistico P4 SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	S
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC	A
Collaboratore dell'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 76 LAln	L

Legenda

A = diritti d'amministratore

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare

Allegato 13
(Art. 57 cpv. 4)

Catalogo dei dati personali in ISCO

Dati concernenti l'identità (cognome, nome, data di nascita, nazionalità, sesso, professione, indirizzo)

Dati concernenti mezzi di comunicazione e collegamenti di telecomunicazione.

Allegato 14
(Art. 58 cpv. 2)

Diritti d'accesso individuali a ISCO

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A
Archivista SIC	X
Collaboratore COMINT SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	S
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A
Collaboratore dell'autorità di vigi- lanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

Legenda

A = diritti d'amministratore

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare

Allegato 15
(Art. 62 cpv. 2)

Catalogo dei dati personali nella Memoria dei dati residui

I dati nella Memoria dei dati residui possono contenere dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, in particolare:

1. Cognome della persona fisica o denominazione della persona giuridica
2. Nome
3. Pseudonimi
4. Data di nascita/luogo di nascita
5. Cittadinanza
6. Sesso
7. Stato civile
8. Luogo d'origine
9. Connotati (segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli)
10. Foto
11. Etnia
12. Religione
13. Orientamento politico/ideologico
14. Professione/formazione/attività/situazione finanziaria
15. Indirizzo
16. Documenti d'identità e numeri dei documenti d'identità
17. Identità delle persone di riferimento/dei familiari, dei partner commerciali e di altri contatti nonché informazioni concernenti il tipo di relazione
18. Mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti e numeri di targa
19. Mezzi di comunicazione e dati relativi ai collegamenti di telecomunicazione
20. Informazioni geografiche (SIG, coordinate geografiche)
21. Evento (descrizione)
22. Oggetto (descrizione, numeri)
23. File multimediali (registrazioni video e audio)
24. Dati medici
25. Relazioni tra oggetti, persone ed eventi

Allegato 16
(Art. 63 cpv. 2)

Diritti d'accesso individuali alla Memoria dei dati residui

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A
Archivista SIC	E
Manager di dati SIC	S
Datapista SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	Z
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A
Altri collaboratori del SIC che neces- sitano dei dati per adempiere i com- piti legali	L
Collaboratore dell'autorità di vigi- lanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

Legenda

A = diritti d'amministratore

E = leggere, mutare, registrare

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare

Z = leggere, mutare, registrare, cancellare, statistica, audit

Allegato 17
(Art. 67 cpv. 3)

Catalogo dei dati personali nei sistemi di memorizzazione per dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e da acquisizioni all'estero

1. Cognome della persona fisica o denominazione della persona giuridica
2. Nome
3. Pseudonimi
4. Data di nascita/luogo di nascita
5. Cittadinanza
6. Sesso
7. Stato civile
8. Luogo d'origine
9. Connotati (segni particolari, altezza, colore degli occhi, della pelle e dei capelli)
10. Foto
11. Etnia
12. Religione
13. Orientamento politico/ideologico
14. Professione/formazione/attività/situazione finanziaria
15. Indirizzo
16. Documenti d'identità e numeri dei documenti d'identità
17. Identità delle persone di riferimento/dei familiari, dei partner commerciali e di altri contatti nonché informazioni concernenti il tipo di relazione
18. Mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti e numeri di targa
19. Mezzi di comunicazione e dati relativi ai collegamenti di telecomunicazione
20. Informazioni geografiche (SIG, coordinate geografiche)
21. Evento (descrizione)
22. Oggetto (descrizione, numeri)
23. File multimediali (registrazioni video e audio)
24. Dati medici
25. Relazioni tra oggetti, persone ed eventi

Allegato 18
(Art. 68 cpv. 3)

**Diritti d'accesso individuali ai sistemi di memorizzazione per
dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad
autorizzazione e da acquisizioni all'estero**

Funzione	Diritti d'accesso
Manager d'applicazione SIC (a livello specialistico)	A
Archivista SIC	E
Datapista o analista SIC	X
Collaboratore Controllo della qualità SIC	S
Collaboratore Sicurezza SIC	S
Manager di sistemi SIC (a livello tecnico)	A
Collaboratore dell'autorità di vigi- lanza indipendente secondo l'articolo 76 LAIn	L

Legenda

A = diritti d'amministratore

E = leggere, mutare, registrare

L = leggere

S = leggere, statistica, audit

X = leggere, mutare, registrare, cancellare